La messa in riserva fuori dal perimetro AIA. Capacità di trattamento e mercato dell'*End of Waste* negli impianti di recupero

Cons. Stato, Sez. IV 19 ottobre 2026, n. 7616 - Gambato Spisani, pres. f.f.; Martino, est. - Comune di Porcari (avv. Camero) c. (avv.ti Ciari, Mancino) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Impianti di gestione - Irrilevanza della messa in riserva (R13) ai fini del valore soglia AIA - Requisiti del mercato dell'*End of Waste*.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. La RetiAmbiente S.p.a., gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti nell'Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa, chiedeva l'autorizzazione unica ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione e gestione di un impianto destinato al recupero di rifiuti tessili e di prodotti assorbenti per l'igiene della persona (PAP) in località Salanetti, frazione Lunata, nel Comune di Capannori.
Il progetto, articolato in due linee di trattamento, è stato ammesso a finanziamento con decreto MASE n. 23 del 20 gennaio 2023, nell'ambito delle risorse PNRR – Missione M2C1.1.I1.1, Linea C.
Il procedimento prendeva le mosse dalla fase ambientale preliminare:
- con istanze presentate in data 2 agosto 2023 e 9 agosto 2023, la società RetiAmbiente S.p.A., chiedeva alla Regione Toscana l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della l.r. Toscana n. 10 del2010;
- il procedimento è stato avviato dal Settore regionale VIA in data 10 agosto 2023, con acquisizione dello Studio Ambientale Preliminare e dei relativi elaborati. Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti contributi tecnico-istruttori da parte di vari Enti, tra cui il Comune di Porcari, nelle quali sono stati evidenziati profili di criticità ambientale con richiesta di assoggettamento a VIA;
- all'esito dell'istruttoria, la Regione Toscana ha adottato il decreto dirigenziale n. 4566 del 5 marzo 2024, con cui, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della l.r. Toscana n. 10/2010, ha escluso il progetto dalla procedura di VIA, subordinandone tuttavia l'esecuzione al puntuale rispetto di prescrizioni in materia di rischio idraulico, mitigazione e monitoraggio di taluni impatti e misure di compensazione sulla viabilità.
1.1. Avverso tale decreto il Comune di Porcari ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale, assumendo il numero di r.g. 1343/2024 del T.a.r. per la Toscana.
1.2. Nel frattempo veniva convocata la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica.
1.3. Per quanto qui interessa, nella seduta della Conferenza di servizi del 28 marzo 2025 emergevano plurime criticità in ordine agli aspetti idraulici, alla comprovata esistenza di un mercato per i materiali in uscita a cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste), alla congruità degli spazi di stoccaggio e alle emissioni odorigene, sicché il proponente chiedeva una ulteriore sospensione per la presentazione di integrazioni volontarie, che venivano depositate il 18 maggio 2025 e il 26 maggio 2025.
All'esito della seduta del 18 giugno 2025, il Settore regionale competente, ravvisando il permanere di motivi ostativi, notificava in data 27 giugno 2025 la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990, assegnando il termine di dieci giorni per le osservazioni.
La RetiAmbiente S.p.a. presentava osservazioni e ulteriori chiarimenti in data 8 luglio 2025.
La Conferenza dei servizi si riuniva il 14 luglio 2025 per l'esame delle stesse e, in tale seduta, la maggioranza delle Amministrazioni intervenute si esprimeva in senso favorevole al rilascio dell'autorizzazione, mentre il Comune di Porcari formulava parere negativo.
In particolare, l'ARPAT e l'Azienda USL Toscana Nord Ovest suggerivano prescrizioni integrative attinenti, tra l'altro, alla riduzione della capacità di stoccaggio dei prodotti a fine trattamento (end of waste) e alla definizione di un tempo massimo di permanenza in impianto, nonché all'innalzamento del camino e all'adeguamento dei valori emissivi per la sorgente E3.
1.4. Alla luce dell'esito della Conferenza, la Regione Toscana adottava, in data 11 agosto 2025, il decreto dirigenziale n. 17695, con il quale rilasciava l'autorizzazione unica ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione e gestione del polo impiantistico, stabilendo condizioni operative e prescrizioni tecniche contenute nell'Allegato 1, inclusa la riduzione del 20% della capacità di stoccaggio degli end of waste e il termine massimo di stazionamento dei lotti, nonché gli interventi

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

di adeguamento idraulico (quota di calpestio sopra il battente duecentennale e opere di drenaggio) e le misure di contenimento delle emissioni odorigene (innalzamento del camino a 20 metri e limiti emissivi ridotti).
1.5. In seguito all'adozione dell'autorizzazione unica, il SUAP del Comune di Capannori adottava in data 2 settembre 2025 il provvedimento conclusivo unico ai sensi del d.P.R. n. 160/2010.
1.6. Avverso tali determinazioni, il Comune di Porcari notificava un ulteriore ricorso innanzi al T.a.r. (n.r.g. 2746/2025), articolato in dieci motivi.
Il ricorso è stato successivamente integrato da motivi aggiunti.
1.7. Un altro ricorso, nel frattempo, era stato proposto dalla società RetiAmbiente avverso la delibera di Giunta Comunale del Comune di Porcari n. 143 del 26 novembre 2024, avente ad oggetto "aggiornamento della delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 285/1992, codice della strada, e dell'art. 5 comma 6 del d.p.r. n. 495/1992" (n.r.g. 2000 del 2025).
2. Con la sentenza oggetto dell'odierna impugnativa il T.a.r. ha riunito i ricorsi e ha:
- dichiarato inammissibile il ricorso n.r.g.1343 del 2024;
- respinto il ricorso n. 2746 del 2025, e i relativi motivi aggiunti;
- dichiarato improcedibile il ricorso n. 2000 del 2025;
- compensato tra le parti le spese di lite.
3. Il Comune di Porcari ha impugnato la sentenza, riproponendo, in chiave critica, soltanto alcuni dei motivi del ricorso n. 2746 del 2025, respinti dal T.a.r. nei paragrafi 13 e 14 della sentenza impugnata.
Nello specifico ha riproposto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, successivamente integrati con motivi aggiunti, deducendo quanto segue.
I. Violazione/ falsa applicazione di legge (artt. 208 - 177 c.4 – 178 - 184ter, commi 2-3, e All. VIII P. II (p. 5.3), d.lgs 152/06, art. 10, L.R. Toscana n.41/18). Eccesso di potere per erronea valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per manifesta contraddittorietà, illogicità e incoerenza interna, per carenza istruttoria (art.3, l. 241/90), per difetto assoluto di motivazione (art.3, l. 241/90; art.208, comma 3, d.lgs.152/06 (secondo e terzo motivo di ricorso).
Sulla sentenza impugnata: violazione/falsa applicazione delle norme di legge; travisamento dei presupposti di fatto e diritto, carenza istruttoria, omessa / insufficiente motivazione; contraddittorietà logica.
I.1. Con il secondo motivo di ricorso, ampliato in senso argomentativo con i motivi aggiunti, è stato rilevato che, sulla base sia di quanto richiesto da RetiAmbiente (doc.10 - Relazioni tecnica PAP, p. 5; doc.11 - Relazione Tecnica Tessili, p. 5 e ss.) sia di quanto riportato nell'Allegato tecnico del decreto impugnato (sez. A.3 e A.4, prima parte, doc.1bis), la capacità massima di trattamento giornaliera dell'impianto risulterebbe essere pari a 200t/g, consistendo in entrambe le operazioni di recupero R3-R13, superiore a 75 Mg/g (dove Mg si assume pari a 1 t), anziché -come indicato in alcune parti del provvedimento autorizzativo- inferiore, perché pari a 50,3 t/g.
Il superamento della soglia di 75 Mg/g integra, secondo l'appellante, il presupposto generale per considerare l'impianto autorizzato tra quelli che, in base all'VIII alla parte seconda del Codice dell'ambiente (par. 5.3.), devono essere – da un lato - assoggettati ad AIA e – dall'altro - non possono essere realizzati in area di rischio idraulico R2, quale quella di Salanetti, stante il divieto di cui all'art. 10 della l.r. della Toscana n. 41 del 2018.
I.2. Con il terzo motivo di ricorso è stato rilevato che l'impianto autorizzato, oltre ad avere una capacità massima superiore alla soglia di 75 Mg/g, è destinato a svolgere quantomeno attività di pre-trattamento di rifiuti destinati allo smaltimento, integrando l'ulteriore presupposto normativo per la assoggettabilità ad AIA previsto al punto 5.3, lett. b, n.2 del citato Allegato, in quanto non assicura che la quantità di rifiuti trattata venga effettivamente recuperata, ovvero cessi di essere rifiuto, in violazione dell'art.184 – ter del d.lgs. 152 del 2006.
I.3. Secondo l'appellante, vi sarebbe stata una consapevole sottostima della capacità massima di trattamento giornaliero dell'impianto.
La sentenza impugnata (sub §.13.2, p.20-25), sul punto afferma che:
- l'impianto non rientra nelle categorie IPPC di cui all'Allegato VIII, parte II, d.lgs. 152/2006, poiché la soglia di 75 Mg/giorno si riferisce alla capacità effettiva di trattamento e non ai quantitativi in deposito; l'operazione R13 sarebbe considerata una fase preparatoria e non un trattamento e, consistendo nel deposito controllato dei rifiuti in attesa di sottoporli a operazioni di recupero, non sarebbe computabile ai fini IPPC/AIA perché non modifica la natura del rifiuto, né comporta trasformazioni sostanziali, rimanendo rilevante solo per altre discipline (es. prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro). I rifiuti sottoposti all'operazione R13 non contribuirebbero alla "capacità giornaliera" rilevante ai fini dell'AIA secondo l'Allegato VIII, parte II, d.lgs. 152/2006 e la tesi del Comune di Porcari, pur logica sul piano funzionale (R13 è indispensabile per R3), non troverebbe fondamento normativo, poiché il legislatore distingue chiaramente tra operazioni di recupero "effettive" e messa in riserva.
Secondo l'appellante il T.a.r. avrebbe effettuato una ricostruzione semplicistica della nozione di "capacità massima di trattamento".
L'attività di recupero R13 è una categoria di recupero strettamente funzionale a tutte le altre operazioni di recupero.
Si tratta di un deposito temporaneo che comprenderebbe anche altre operazioni finalizzate a preparare i rifiuti prima del trattamento specifico definitivo (R3).

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE
Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

Queste operazioni preparatorie sarebbero descritte nelle Relazioni tecniche di RetiAmbiente (doc.10, p. 11), oltre che nell'Allegato tecnico del decreto, che descrive minuziosamente le 4 fasi che compongono le operazioni di pre - trattamento in R13 (Sez. A.4, p.9 - 11, per la linea PAP, p. 12 - 13, per la linea tessile). Nello stesso senso sarebbe il precetto normativo di cui all' art. 184 ter, comma 2, del Codice dell'ambiente, per il quale l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfino "i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni".
L'appellante richiama poi l'art. 183, d. lgs. 152/2006, lett. aa), il quale disciplina lo stoccaggio, definendolo come: "le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti […], nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva dei rifiuti […]".
Tale definizione normativa non solo consente di distinguere lo stoccaggio di rifiuti a seconda che essi giungano in un impianto smaltimento o di recupero, ma sarebbe funzionale a chiarire quel che già si ricaverebbe dall'art.184 – ter, comma 2, cit., ovvero che la messa in riserva è essa stessa un'operazione di "recupero" dei rifiuti consistente in diverse attività di recupero, quali la verifica, la selezione, la cernita, la triturazione, e non semplicemente nel deposito o stoccaggio degli stessi.
Nello stesso senso deporrebbero poi:
- l'art.183, lett. t), d.lgs. 152 del 2006 che definisce il "recupero" come "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale";
-l'art. 6, comma 8, del D.M. 5 febbraio 1998, che stabilisce che l'operazione di recupero "R13 - messa in riserva" è consentita esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
- la sopravvivenza del suddetto raggio applicativo di "R13" (non limitato, quindi, al solo deposito), anche all'indomani dell'art.39, comma 5, del d.lgs. 205/2010, che ha inserito nella definizione dell'operazione "R12", di cui all'All. C, d.lgs. 152/06, sino ad allora definita solo come "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11", la nota esplicativa di derivazione europea per cui "In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero (R1-11), incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, ecc."; in tal senso, sia la dottrina che la giurisprudenza (ad es. T.a.r. Friuli V.G., n. 89/2016, ma anche, Cass. pen., sent. n. 7160/2017) hanno ribadito che l'ampliamento di "R12" non interferisce con il campo di applicazione della voce "R13", nel cui ambito si ritiene che trovino pacificamente spazio la cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
- la giurisprudenza del Consiglio di Stato che, al fine di cristallizzare il principio della valutazione complessiva dell'impianto ha stabilito che l'impatto ambientale e la sostenibilità logistica di un impianto di gestione rifiuti non possono essere valutati "a compartimenti stagni", ma richiedono una visione d'insieme delle operazioni autorizzate, confermando che le operazioni di messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) non sono fasi isolate, ma componenti integranti del ciclo di trattamento; la loro capacità deve essere parametrata alla potenzialità complessiva dell'impianto per evitare accumuli insostenibili, nel rispetto del principio di precauzione (Cons. Stato, Sez. VI, n. 7279 del 2020; nello stesso senso, quanto ai principi sarebbero Sez. IV, n. 4355 del 2022 e V^ n. 291 del 2023).
Nello stesso Allegato tecnico al decreto di autorizzazione (doc.1bis), nella sezione A.4 (p.10 per i PAP e p. 12-13 per i tessili), nella descrizione delle fasi in cui si articola il processo di recupero, le prime 4 di queste (per i PAP: accettazione-pesatura e verifica sotto portale dei rifiuti in ingresso, conferimento con ispezione visiva e stoccaggio dei rifiuti chiusi in sacchi PE, caricamento-accumulo e dosaggio della linea di pretrattamento, triturazione dei sacchetti; per i tessili: accettazione-pesatura dei rifiuti in ingresso, scarico e pre-cernita manuale, selezione e separazione dei tessili destinati al riuso e di quelli costituenti scarti provenienti da processi produttivi), atterrebbero non all'attività R3 ma all'operazione R13, costituendo attività di recupero preliminare e di preparazione al recupero vero e proprio, tanto da non comportare la modifica del codice rifiuto, come ricorda la sentenza, senza che questo però sia sufficiente per poter ritenere che il quantitativo trattato in R13 esuli dalla determinazione della capacità massima giornaliera dell'impianto.
Anche ai fini dell'economia circolare e della sostenibilità, il quantitativo che si dichiara di sottrarre allo smaltimento non può che essere quello di 200t/g e non quello dei beni commerciabili ricavati dal recupero.
I.4. L'impianto autorizzato non garantirebbe che la quantità di rifiuti trattata sia effettivamente recuperata e quindi trasformata in EoW.
Nella comunicazione dei motivi ostativi (doc. 9), era stato evidenziato come fosse necessario che il Gestore desse evidenza della "certezza dell'effettiva destinazione del materiale a recupero, per poter fugare nella sostanza che il materiale non venga destinato a incenerimento o a discarica (se non per un residuale, ragionevole, quantitativo che costituisce il fisiologico quantitativo di scarto".
Nello stesso senso si era espressa l'ARPAT (doc. 15).
Tuttavia la Regione Toscana avrebbe poi mutato orientamento, ritenendo sufficiente il D.M. n. 62/2019 per i PAP, e comunque non tenendo conto dell'omissione della dimostrazione del suddetto requisito in riferimento ai rifiuti tessili, per

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

i quali l'art.184 - ter non potrebbe dirsi integrato in punto di effettiva commercializzazione dal D.M. del 5 febbraio 1998.
Il preteso superamento dei profili di criticità evidenziati sarebbe poi intervenuto per effetto della "trasformazione" del parere negativo di ARPAT nella prescrizione da parte di quest'ultima di una riduzione del 20% del lotto di stoccaggio (assunto per 200t/g e non per 50,3t) e soprattutto che gli EoW prodotti – dopo una permanenza di massimo 6 mesi nell'impianto come invenduti- siano classificati come rifiuti e quindi avviati allo smaltimento.
In ogni caso, l'Ufficio procedente si sarebbe discostato anche dal contributo istruttorio di ARPAT senza alcuna motivazione.
L'autorizzazione impugnata per i PAP recepisce la prescrizione di allontanamento degli EoW invenduti trascorso il termine di 6 mesi (All. tecnico, sez. B3, prescrizione n.36), ma nulla direbbe sulla sorte di essi.
Per i tessili - soggetti al parere obbligatorio e vincolante di ARPAT, che dovrebbe surrogare l'assenza di un D.M. specifico - il tempo di permanenza dei lotti di EoW invenduti è stato portato a 9 mesi sulla base delle prescrizioni nn.47- 48 (in All. tecnico, sez. B3) dall'Ente procedente, confermando in questo caso l'avvio allo smaltimento.
In ogni caso per i tessili non risultano richieste di documentazione e neanche spontanee produzioni da parte del proponente. Secondo il T.a.r., al riguardo sarebbe sufficiente il riferimento al D.M. 5 febbraio 1998 che però non disciplina il requisito della certezza del riutilizzo introdotto in adesione alla normativa europea nel successivo testo dell'art.184-ter, del d.lgs. 152 del 2006.
L'alternativa al recupero di materia come EoW sarebbe il recupero energetico; in tale scenario, il materiale prodotto si qualificherebbe come Combustibile Solido Secondario (CSS), facendo ricadere l'impianto nel regime di AIA ed impedendone la realizzazione nell'area individuata per effetto del rischio idraulico, ai sensi dell'art. 10 della l.r. Toscana n. 41/2018 e dell'All. VII, Parte seconda del d.lgs. n.152 del 2006.
I.5. La documentazione inizialmente prodotta da RetiAmbiente, basata su "lettere di intenti", non potrebbe ritenersi idonea a fornire quella "certezza" che la norma richiederebbe, trattandosi di documenti preliminari, non vincolanti e condizionati all'esito di successive verifiche tecniche ed economiche, e non un impegno contrattuale.
Così anche i protocolli d'intesa, che sono stati prodotti successivamente in risposta alla richiesta di cui al preavviso, non indicano cifre, impegni, quantitativi, facendo soltanto riferimento a future collaborazioni per verificare la qualità del prodotto di RetiAmbiente, senza presentare il carattere della vincolatività contrattuale neanche preliminare.
Peraltro, sarebbe dubbia la stessa commerciabilità tecnica del prodotto. Infatti, i fiocchi di cellulosa ricavati presentano un tasso di SAP (quindi di impurità costituita da materiali plastici) pari al 40% caratterizzando il prodotto come di qualità scadente per il mercato cartario di riferimento.
In tal senso, i protocolli d'intesa e le lettere di intenti prodotte, da un lato, fanno riferimento a collaborazioni per indagini tecniche per conoscere meglio il prodotto, dall'altro presupporrebbero l'inutilizzabilità del prodotto nelle catene produttive delle aziende cartarie.
1.6. Significativa sarebbe anche la ricordata prescrizione ARPAT, che dispone l'avvio allo smaltimento degli EoW invenduti come rifiuti, trascorsi sei mesi dal deposito. La sentenza avrebbe omesso di soffermarsi sulle molteplici problematiche sottese a tale prescrizione che erano state sollevate dal Comune.
Tale prescrizione si porrebbe in aperto contrasto con i principi di prevenzione, precauzione e sostenibilità (art.178, cit.), atteso che si accetterebbe consapevolmente che l'end of waste costituisca una condizione transitoria e reversibile e che l'operazione di recupero sia già preventivamente autorizzata ad avviare a smaltimento in tutto o in parte i rifiuti che si intendevano recuperare.
In tal senso, l'appellante ha richiamato le stesse difese di RetiAmbiente, la quale ha sostenuto che decorsi i 6 mesi indicati da ARPAT il materiale non potrà tornare ad essere rifiuto, ma rimarrà comunque un EoW.
I.7. Rispetto alla prescrizione di ARPAT, la sentenza non sarebbe correttamente argomentata, poiché non sarebbero sufficienti né la delibazione di generale compatibilità delle prescrizioni con il quadro autorizzatorio, né la riconosciuta tipicità dell'inserimento di "prescrizioni di obblighi nell'esercizio del potere amministrativo al fine di dotare l'atto di una "parte necessaria" e di una limitata "parte eventuale" (così, la sent. in par. 12.2, p. 17, incidentalmente pronunciando sul primo motivo di ricorso).
Il provvedimento sarebbe poi contraddittorio nella parte in cui (prescrizione 36, sub B3) prevede un tempo di permanenza del lotto di 6 mesi, in riferimento ad entrambe le linee di impianto (PAP e tessili), mentre nella prescrizione 48, per i soli tessili, il tempo di permanenza dei lotti diventa di 9 mesi, senza che in altra parte del provvedimento sia dato leggere motivazione adeguata di tale differente previsione.
4. Si sono costituiti per resistere la società RetiAmbiente, l'ATO Toscana Costa, la Regione Toscana, il Ministero dell'Interno, il Mase e il Comune di Capannori.
5. La Regione, la società RetiAmbiente, l'ATO, il Comune di Capannori, e il Comune appellante hanno depositato plurime, articolate memorie difensive.
6. L'appello, infine, è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 16 luglio 2026.
7. L'appello è infondato e deve essere respinto.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
8. Giova anzitutto sintetizzare il quadro normativo di riferimento.

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

8.1. L'art. 6, comma 13, del d.lgs. 152/2006 dispone che: "L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:
a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda;
b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma".
Il suddetto Allegato premette un "Inquadramento generale", di tipo metodologico, in base al quale "B. - I valori soglia riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in una stessa installazione o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività. Per le attività di gestione dei rifiuti, tale calcolo si applica al livello delle attività 5.1 e 5.3, lettere a) e b)".
Relativamente alla "Gestione dei rifiuti" sono soggetti ad AIA:
"5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:
a) trattamento biologico;
b) trattamento fisico-chimico;
c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
e) rigenerazione/recupero dei solventi;
f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
g) rigenerazione degli acidi o delle basi;
h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
k) lagunaggio.
5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:
a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;
b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.
5.3.
a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:
1) trattamento biologico;
2) trattamento fisico-chimico;
3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
4) trattamento di scorie e ceneri;
5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:
1) trattamento biologico;
2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
3) trattamento di scorie e ceneri;
4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.
[...]"
8.2. Relativamente alla "cessazione dalla qualifica di rifiuto", la norma fondamentale è contenuta nell'art. 184 – ter del Codice dell'ambiente, secondo cui:
"1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17,

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. [...]"
8.3. Secondo l'art. 183, lett. aa) del Codice sono definite come "«stoccaggio»: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta".
Secondo quest'ultimo Allegato, tra le operazioni di recupero, oltre all' attività R3, figura anche l'attività R13 definita come "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)".
9. Per quanto è dato leggere nel provvedimento impugnato (Allegato tecnico, Sezione A4 – Attività autorizzate): "La capacità massima di trattamento giornaliera richiesta in autorizzazione (operazione R3) è pertanto di 50,3 t/giorno, suddivise in 28,8 t/giorno per il recupero di prodotti assorbenti e 21,5 t/giorno per i rifiuti tessili. Tale valore rientra sotto la soglia di 75 t/giorno per le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, come previsto dal D.Lgs 152/2006, escludendo così l'assoggettabilità dell'impianto alla normativa AIA.
Nell'ambito della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 14 luglio 2025 è stato ritenuto necessario, in relazione alla disponibilità degli stoccaggi dell'impianto, prescrivere per il primo periodo di attivazione dell'impianto (almeno 1 anno, prorogabile eventualmente a 2) una riduzione dei quantitativi di EoW richiesti dalla società per entrambe le linee di circa 20% ed [un] tempo massimo di permanenza in impianto del lotto di EoW di 6 mesi. [...] l'attività R13 riguarderà lo stoccaggio preliminare del rifiuto da lavorare mentre l'attività R3 riguarderà tutte le operazioni di sanificazione, pulizia, lavaggio, cernita e separazione dei materiali che costituiscono i rifiuti in ingresso, fino alla trasformazione in "End of Waste"
Il processo di recupero dei PAP ha lo scopo di ottenere materie End of Waste conformi al D.M. n. 62 del 15 maggio 2019:
• Frazione composta da cellulosa in fiocchi con alto contenuto di polimero super assorbente (SAP) (fino al 40%);
• Frazione composta da plastiche eterogenee. [...]
Linea tessile
l'attività R13 riguarderà lo stoccaggio preliminare del rifiuto da lavorare (su un quantitativo massimo di 100 t/g) mentre l'attività R3 riguarderà tutte le operazioni di sanificazione con ozono in ambiente confinato, pressatura, fascettatura, etichettatura tesa ad identificare la tipologia di fibra e colore che escono dalla fase di pressatura.
Il processo di recupero ha lo scopo di ottenere materie EoW ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e smi (secondo le modalità gestionali e prescrittive previste dal DM 05/02/1998 allegato 1, sub allegato1, punti 8.4 e 8.9) utilizzabili direttamente in cicli di consumo (materiale destinato al riuso o di prima fascia) o nell'industria tessile (materiale destinato al riciclo in fibre o di seconda fascia) [...]".
Nella tabella di pag. 8, Sezione A3, risulta altresì precisato che "l'operazione R13 è funzionale al successivo R3 presso l'impianto".
Il processo di recupero per i PAP comprende:
a) Accettazione, pesatura e verifica radiometrica sotto portale dei rifiuti in ingresso
b) Conferimento, con ispezione visiva eseguita dal personale di controllo, e stoccaggio dei rifiuti
c) Caricamento, accumulo e dosaggio della linea di pretrattamento
d) Triturazione dei sacchetti contenenti i rifiuti PAP
e) Abbattimento farmaci in reattore
f) Sterilizzazione in autoclave

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

g) Accumulo e dosaggio essiccatore mediante buffer
h) Asciugatura tramite essiccatore a nastri
i) Separazione ferrosi tramite deferrizzatore posto su nastro di scarico del materiale essiccato
j) Separazione plastiche e fibre (cellulosa ad alto contenuto di SAP)
k) Recupero fibre e pressature fibre recuperate
l) Recupero plastiche e processo di estrusione e granulazione
m) Stoccaggio balle di fibre e big bags di granuli di plastica
Per quanto riguarda la linea tessile il processo di recupero comprende:
a) Accettazione, pesatura e dei rifiuti in ingresso
b) Scarico e pre-cernita manuale
c) Linee Distinte di Alimentazione
d) Selezione automatica
e) Pressatura e igienizzazione
f) Stoccaggio balle EoW
Nell'Allegato si prescrive "per entrambe le linee" che "in caso di non conformità anche solo di uno dei parametri identificati dalla normativa "End of Waste" la Direzione Generale o un suo Delegato deciderà se procedere con un nuovo ciclo di lavorazione del materiale oppure se gestire il materiale come rifiuto. Il proponente ha inoltre indicato che una volta emessa la Dichiarazione di Conformità EoW, resta salva la possibilità che il prodotto possa essere allontanato dall'impianto per essere immagazzinato in altro immobile nella disponibilità della società Retiambiente" (pag.13).
10. Ciò posto, la prima delle tesi riproposta dal Comune di Porcari è quella secondo cui l'impianto di RetiAmbiente ricadrebbe, in ragione delle attività e della capacità massima di trattamento autorizzate, nella categoria di cui al punto 5.3, lett. b), dell'Allegato VIII alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006, sopra riportato, dovendo all'uopo essere sommate le attività classificate R3 ed R13, costituendo anche quest'ultima un'attività di "recupero".
10.1. La tesi dell'Amministrazione appellante non ha base normativa e non trova riscontro nel provvedimento impugnato.
10.2. In primo luogo, ai fini dell'assoggettamento ad AIA, è necessario che ricorrano congiuntamente sia il superamento della soglia di capacità di trattamento di 75 Mg al giorno, sia lo svolgimento di almeno una delle attività specificamente elencate.
Dall'esame della documentazione in atti si evince però che tra le operazioni autorizzate nel caso in esame non figurano né il trattamento biologico, né il pretrattamento di rifiuti destinati a incenerimento o coincenerimento, né il trattamento di scorie e ceneri né la frantumazione di metalli.
Per quanto è dato leggere nel richiamato Allegato tecnico all'autorizzazione, relativamente alla Linea PAP, "l'attività R13 riguarderà lo stoccaggio preliminare del rifiuto da lavorare mentre l'attività R3 riguarderà tutte le operazioni di sanificazione, pulizia, lavaggio, cernita e separazione dei materiali".
Analogamente, per la Linea Tessili, "l'attività R3 riguarderà tutte le operazioni di sanificazione con ozono in ambiente confinato, pressatura, fascettatura, etichettatura tesa ad identificare la tipologia di fibra e colore che escono dalla fase di pressatura".
Al riguardo, deve convenirsi con le parti resistenti che la tesi del Comune di Porcari si basa sull'erroneo presupposto che la messa in riserva R13 sia stata autorizzata come autonomo trattamento, mentre essa è espressamente configurata quale fase meramente propedeutica all'operazione di recupero R3.
Come sottolineato dal T.a.r. – con argomentazione non specificamente contestata dal Comune appellante, - "dall'istruttoria emerge che l'impianto non rientra nelle fattispecie contemplate dal punto 5.3, lett. b), dell'Allegato VIII, parte II, del d.lgs. 152/2006.
L'allegato tecnico al decreto AUA prevede che, per la linea PAP, il processo comprende triturazione, abbattimento farmaci, sterilizzazione in autoclave, essiccazione, separazione plastiche/fibre, estrusione plastica. Non è presente compostaggio né impianto anaerobico; la sterilizzazione è conforme a norme UNI EN ISO e serve alla sanificazione, non alla produzione di biogas. Per la linea tessile, il processo è "a secco" e consiste in selezione manuale/automatica, igienizzazione con ozono, pressatura e stoccaggio. Non vi è alcuna fase di trattamento biologico né di pretrattamento per incenerimento: il fine è il recupero di materia (riuso o riciclo), non la preparazione per smaltimento.
Non è prevista alcuna attività di pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o coincenerimento: i flussi residui (scarti) sono inviati a impianti terzi autorizzati per smaltimento, ma non subiscono operazioni preparatorie specifiche per combustione.
Dal verbale della Conferenza dei servizi emerge che la questione è stata sollevata dal Comune di Porcari in sede istruttoria, che ha ipotizzato la ricaduta dell'impianto nel punto 5.3, lett. b), per presunto "pretrattamento".
La Regione e il Settore VIA hanno chiarito che non si tratta di trattamento biologico (assenza di compostaggio o digestione anaerobica) e che il processo è finalizzato al recupero di materia, non alla preparazione per incenerimento.
È stato esplicitamente escluso che l'impianto rientri nelle fattispecie dell'Allegato VIII, parte II, punto 5.3, lett. b), poiché non comporta le attività indicate (trattamento biologico o pretrattamento per incenerimento)
La valutazione tecnica esclude quindi in modo argomentato che il progetto preveda attività di trattamento biologico, inteso

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

come compostaggio o impianto anaerobico con produzione di biogas, e chiarisce che il sistema di abbattimento degli odori non costituisce trattamento biologico ma mera riduzione delle emissioni.
Parimenti, si esclude che l'impianto realizzi pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento, poiché il processo è finalizzato al recupero di materia e non alla produzione di combustibile o alla preparazione per smaltimento.
Ne consegue che l'impianto non supera la soglia normativa né ricade nelle categorie che comportano l'assoggettamento ad AIA [...].
10.3. È poi irrilevante che, ai sensi delle definizioni contenute nell'art. 183, lett. aa) del Codice e dell'Allegato C alla parte Quarta, la "messa in riserva" sia qualificata come "attività di recupero", poiché, ai fini di cui trattasi, i rifiuti debbono comunque essere oggetto di uno dei trattamenti indicati nell'Allegato VIII alla Parte II.
In tal senso, il primo giudice ha correttamente sottolineato che la messa in riserva R13, in quanto consistente nel mero stoccaggio dei rifiuti in attesa del loro recupero, non integra un'autonoma attività di trattamento, ma si configura come fase preliminare e strumentale all'avvio dell'operazione di recupero vera e propria (R3) svolta nell'impianto di RetiAmbiente.
Nel caso di specie, la messa in riserva R13:
1. non comprende le operazioni, ulteriori rispetto al mero stoccaggio, richiamate dall'appellante;
2. riguarda solo i rifiuti che vengono recuperati nel medesimo impianto di RetiAmbiente.
Infatti, come riportato nel già richiamato Allegato tecnico, per la linea PAP "l'attività R13 riguarderà lo stoccaggio preliminare del rifiuto da lavorare mentre l'attività R3 riguarderà tutte le operazioni di sanificazione, pulizia, lavaggio, cernita e separazione dei materiali che costituiscono i rifiuti in ingresso, fino alla trasformazione in End of Waste" (pag. 9 dell'Allegato tecnico), mentre per la Linea tessili "l'attività R13 riguarderà lo stoccaggio preliminare del rifiuto da lavorare (su un quantitativo massimo di 100 t/g) mentre l'attività R3 riguarderà tutte le operazioni di sanificazione con ozono in ambiente confinato, pressatura, fascettatura, etichettatura tesa ad identificare la tipologia di fibra e colore che escono dalla fase di pressatura" (pag. 12 dell'Allegato tecnico).
È bene precisare che la messa in riserva autorizzata con il decreto regionale 17695/2025 è riferita ai medesimi rifiuti che vengono successivamente sottoposti a recupero essendo l'attività di stoccaggio esclusivamente quella "funzionale al successivo R3 presso l'impianto" (nota 3 di pag. 8).
I valori correlati all'operazione R!3 sono infatti logicamente correlati alla necessità di garantire la continuità del ciclo produttivo poiché i conferimenti provenienti dalla raccolta differenziata non avvengono con cadenza quotidiana.
10.4. Va infine considerato che, come già riportato, secondo l'Allegato VIII, Parte II, d.lgs. 152/2006, i valori soglia (tra cui la soglia di 75 Mg/giorno) si riferiscono alla capacità di produzione o resa, quindi alla capacità effettiva di trattamento, e non allo stoccaggio in riserva.
È quindi corretto, come fatto rilevare nella sentenza impugnata, che la determinazione della soglia utile per la valutazione del limite dei 75 Mg/giorno non comprenda lo stoccaggio in riserva (R13), perché la riserva di stoccaggio non è un'operazione di trattamento, e quindi non ha in ogni caso una "capacità giornaliera" rilevante ai fini dell'AIA secondo l'Allegato VIII, parte II, d.lgs. 152/2006.
11. Relativamente al secondo motivo del ricorso di primo grado, giova ricordare che, secondo il già riportato 184 – ter del Codice dell'ambiente, tra le condizioni che debbono essere soddisfatte per l'end of waste vi è l'esistenza di "un mercato o una domanda" per la "sostanza o l'oggetto" che devono essere destinati a "scopi specifici" e soddisfare i requisiti tecnici prescritti e gli standard esistenti.
Pertanto, come osservato dal T.a.r., la norma non richiede affatto "la stipula di contratti vincolanti in sede autorizzativa, ma presuppone l'esistenza di un mercato".
Inoltre, i "criteri" previsti dall'art. 184 – ter, comma 1, cit. – ivi compresa l'esistenza di una domanda – sono "adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400L. 23/08/1988, n. 400, Art. 17 - (Regolamenti). I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto".
Nel caso dei PAP (ossia i rifiuti da prodotti assorbenti per la persona) il D.M. 15 maggio 2019, n. 62, stabilisce che i materiali derivanti dal recupero dei prodotti assorbenti per la persona cessano di essere qualificati come rifiuto solo se conformi ai requisiti tecnici generali e specifici indicati negli allegati al decreto stesso e se destinati agli scopi di utilizzabilità previsti dall'Allegato 5.
Il regolamento, nel preambolo, dà atto che "esiste un mercato per le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa, in ragione del fatto che tali materiali risultano comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiedono un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali tali materiali sono utilizzabili, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, e che i medesimi rispettano la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; [...]".
L'esistenza di una domanda, per quanto riguarda i PAP, è quindi già stata positivamente valutata attraverso l'adozione del

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

citato decreto in conformità alla normativa primaria.
11.1. Il legislatore ha disposto anche che "In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente [...]". Inoltre "In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269".
11.1.1. Per i rifiuti tessili non esiste una normativa specifica e quindi l'esistenza delle condizioni dell'end of waste viene accertata nel procedimento autorizzativo attraverso il parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.
Nel caso in esame, l'esistenza delle condizioni dell'end of waste è assicurata - come prescritto dall'Allegato tecnico all'AUA - mediante il rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite ai punti 8.4 (rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali) e 8.9 (indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo) dell'Allegato 1, sub-allegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998, nonché attraverso le prescrizioni dell'autorizzazione finalizzate a garantire la tracciabilità, la commerciabilità e la conformità dei prodotti recuperati alle suddette condizioni.
Come puntualmente rilevato dal T.a.r., "Dalla lettura della Sezione B, punto B3 dell'Allegato tecnico, emerge che l'autorizzazione disciplina puntualmente le condizioni per la gestione dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero, in conformità all'art. 184-ter d.lgs. 152/2006 e al D.M. 15 maggio 2019, n. 62 per la linea PAP, nonché ai criteri di cui al D.M. 5 febbraio 1998 per la linea tessile.
È prescritto che i lotti di EoW siano identificabili e tracciabili mediante etichettatura e software gestionale, con dimensioni ridotte del 20% rispetto a quanto richiesto dal proponente per il primo anno di esercizio, e con un tempo massimo di permanenza in impianto pari a sei mesi. È altresì stabilito che non sia consentito l'allontanamento dei lotti prima della chiusura e della caratterizzazione analitica, con emissione della dichiarazione di conformità.
Per la linea PAP, il gestore deve rispettare le procedure di campionamento UNI 10802 e UNI EN 14899:2006 e trasmettere, al termine del primo anno, una relazione attestante l'effettiva commercializzazione degli EoW prodotti, con indicazione dei contratti conclusi e dei quantitativi ceduti. Per la linea tessile, sono previsti controlli microbiologici sui lotti destinati al riuso o riciclo e l'obbligo di conservare aliquote campione per un anno, nonché di rendicontare annualmente i quantitativi di rifiuti in ingresso, EoW prodotti e loro destinazione. È inoltre sancito che le frazioni non conformi o prive di domanda di mercato siano gestite come rifiuti, confermando la centralità del rispetto dei requisiti normativi per la cessazione della qualifica di rifiuto".
11.1.2. Relativamente alla Linea tessili, dalla documentazione allegata si evince che l'ARPAT ha espresso il proprio parere positivo.
Infatti, nel verbale della Conferenza di servizi del 14 luglio 2025 (doc. 9 della Regione) si legge che: "Il Dirigente Regionale chiede ad Arpat se per la linea del tessile (con particolare riferimento al recupero delle fibre del tessili) ci sono osservazioni, in quanto l'autorizzazione in tal caso viene rilasciata ai sensi dell'art. 184 ter c.3 "caso per caso" con parere vincolante e obbligatorio di Arpat" e che "Il Rappresentante Arpat risponde di non avere rilievi in merito", specificando altresì che "ARPAT si era già espressa in sede di conferenza dei servizi del 28/03/2025: al momento non esiste un regolamento specifico per il settore, la ditta si confronta con i requisiti definiti dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e, in questa sede, accoglie le richieste di ARPAT aggiungendo l'impegno di rispettare il DM 05/02/1998 allegato 1, sub allegato 1, punti 8.4 e 8.9 le cui prescrizioni diventeranno parte integrante dei processi di lavorazione e di trasformazione della materia tessile incamerata come rifiuto e trasformata in EOW.".
11.1.3. Al riguardo, la Regione ha ricordato che nel quadro del diritto dell'Unione europea, la gestione dei rifiuti tessili è attualmente disciplinata secondo una logica unitaria e coerente di economia circolare, che coinvolge tanto la fase della produzione quanto quella della gestione del rifiuto.
Da un lato, la normativa europea impone agli Stati membri l'obbligo di attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti tessili, espressamente orientati a favorirne il riutilizzo e il riciclaggio, nonché a massimizzare il recupero delle risorse, come chiarito dalla direttiva (UE) 2025/1892, la quale richiede la separazione per tipologie e la successiva cernita dei materiali proprio al fine di renderli idonei nelle filiere di valorizzazione.
Dall'altro lato, il regolamento (UE) 2024/1781 (Ecodesign) interviene a monte, imponendo requisiti vincolanti di progettazione dei prodotti – inclusi quelli tessili – volti ad assicurarne, tra l'altro, la durabilità, la riutilizzabilità, la riciclabilità e la recuperabilità, nonché l'impiego di materiali riciclati, così presupponendo e promuovendo l'esistenza di filiere effettive di reimpiego dei materiali.
In sostanza, il quadro normativo europeo, impone la progettazione dei prodotti in funzione del loro successivo riutilizzo

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

e riciclo, rendendo, quantomeno in prospettiva, strutturale – e non eventuale – l'esistenza delle relative filiere di recupero.
Va soggiunto che è ormai comune esperienza del consumatore medio la sempre maggior diffusione di capi di abbigliamento e di prodotti tessili derivanti dalla lavorazione di rifiuti tessili e materiali riciclati.
11.1.4. In ogni caso, l'iniziativa di cui trattasi rappresenta l'esito di uno specifico Bando PNRR, (Obiettivo M2C1.1.I1.1 – Linea C), dovendo pertanto ritenersi che jl MASE abbia già valutato la funzionalità degli impianti di cui trattasi agli obiettivi di economia circolare, in linea con le direttive europee, al punto di approvarne il finanziamento.
11.1.5. Elementi in senso contrario non possono nemmeno ricavarsi dalla documentazione prodotta dalla società al fine di comprovare l'esistenza di concreto interesse commerciale all'utilizzo del materiale finale in uscita dall'impianto PAP da parte di imprese operanti sia a livello territoriale che nazionale. La circostanza che alcune di tali imprese abbiano manifestato (anche) l'esigenza di ulteriori approfondimenti tecnici non esclude di per sé l'esistenza di concrete prospettive per l'inserimento del materiale EoW nei rispettivi cicli produttivi, avendo comunque le stesse chiaramente manifestato la volontà di concludere successivi accordi commerciali (cfr. il doc.11 – bis depositato dalla Regione).
11.2. Quanto, infine, alle prescrizioni relative alla corretta gestione interna dei materiali recuperati, la Regione ha spiegato – senza idonea contestazione ex adverso - la ragione tecnica della previsione di tempi di permanenza differenziati tra i lotti di end of waste (prescrizione n. 36) e le "presse" di end of waste dei tessili (prescrizione n. 48).
Queste ultime, infatti, costituendo materiale compattato e organizzato in unità omogenee, comportano un minore ingombro volumetrico e una gestione logistica più ordinata rispetto ai lotti non pressati, con conseguente riduzione delle criticità connesse alla saturazione degli spazi e alla sicurezza operativa.
Va soggiunto che tali prescrizioni riflettono solo l'esigenza – evidenziata dall'ARPAT – di assicurare appunto condizioni operative dell'impianto tali da evitare criticità organizzative e di sicurezza, non essendovi anche in questo caso alcun elemento idoneo ad inferire che misure di mera cautela gestionale possano posta incidere sull'inquadramento di un impianto destinato al recupero di materia.
11.3. Per quanto occorrer possa, si rileva, infine, che nessuno dei precedenti giurisprudenziali citati dall'appellante concerne la necessità di sommare, ai fini della determinazione dei "valori soglia" in esame, le quantità oggetto delle operazioni classificate R3 ed R13. Come detto, al riguardo, esiste una precisa indicazione metodologica, secondo cui deve aversi riguardo esclusivamente alla "capacità di produzione" e quindi alla capacità effettiva di trattamento.
12. In definitiva, per quanto sopra argomentato, l'appello deve essere respinto.
La peculiare complessità della fattispecie, induce però a ritenere la sussistenza dei presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del grado.

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it